



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma **31 ottobre 2019**

Le fatture differite possono essere datate a fine mese

L'interpello 437/2019 ci consente di tornare sull'argomento.

L'AE con risposta all'interpello citato ribadisce la sua posizione in risposta ad un'adomanda precisa ribadendo che *"l'indicazione contenuta nella circolare n. 14/E del 2019, ove è detto che è "possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell'ultima operazione", rappresenta solo una "possibilità" e non un obbligo e, dunque, è comunque possibile indicare convenzionalmente nel documento anche la data di fine mese.*

Tanto premesso, come ipotizzato nel caso in esame, l'istante può emettere nei confronti dello stesso soggetto una o più fatture differite che riepilogano le cessioni effettuate nel mese di riferimento, fermo restando che le medesime possono essere inviate allo SdI entro il quindicesimo giorno del mese successivo."

Ricordiamo che la regola generale prevede l'emissione della fattura **entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione**, ma **in deroga l'art. 21 comma 4, lettera A) del DPR 633/1972** prevede *"per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ... nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime"*.

L'Agenzia ha quindi ribadito che rimane la scelta di emettere nei confronti dello stesso soggetto una o più fatture differite che riepilogano le cessioni effettuate nel mese di riferimento, fermo restando che le medesime possono essere inviate allo SdI entro il quindicesimo giorno del mese successivo.